



REGOLAMENTO PER LA REVISIONE DINAMICA, IN FORMA MASSIVA, DEI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO AI SENSI DEL D.M. DEL 26/10/2011

Approvato con Delibera di Giunta n. 66 del 29/10/2018

Sommario

- Art. 1 - **RIFERIMENTI NORMATIVI**
- Art. 2 - **CRITERI DI REVISIONE**
- Art. 3 - **AVVIO DEL PROCEDIMENTO**
- Art. 4 - **OGGETTO E COSTI DELLA REVISIONE**
- Art. 5 - **MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**
- Art. 6 - **MANCATO ADEMPIMENTO NEI TERMINI RICHIESTI**
- Art. 7 - **SOPRAVVENUTA MANCANZA DEI REQUISITI**
- Art. 8 - **PUBBLICITA' DELLA REVISIONE**
- Art. 9 - **TERMINE DELLA PROCEDURA MASSIVA**
- Art. 10 - **PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA**
- Art. 11 - **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 1 (RIFERIMENTI NORMATIVI)

La Camera di Commercio di Lucca effettua la revisione dinamica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio ai sensi:

- della legge 204 del 03/05/1985;
- dell'art.74 del D.Lgs. 59 del 26/03/2010;
- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011;
- della Circolare Ministeriale 3688/C del 03/05/2016;
- del Regolamento Camerale disciplinante l'attività amministrativa ed i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Lucca approvato con delibera di Giunta 90/2013.

Art. 2 (CRITERI DI REVISIONE)

Tenuto conto della data d'inizio dell'attività dell'impresa, la Camera di Commercio di Lucca revisiona le imprese svolgenti l'attività di agenti e rappresentanti di commercio decorsi 5 anni dalla presentazione o in via alternativa:

- della Segnalazione Certificata d'inizio attività di agenti e rappresentanti di commercio;
- della pratica di Aggiornamento RI/REA ai sensi dell'art.10 del DM 26/10/2011;

- della pratica inerente l'ultima revisione effettuata.

Art.3 (AVVIO DEL PROCEDIMENTO)

L'avvio del procedimento in forma massiva avviene mediante pubblicazione dell'elenco delle imprese e dei soggetti oggetto della revisione dinamica dei requisiti sull'Albo camerale e sul sito web www.lu.camcom.it. ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. c) del Regolamento disciplinante l'attività amministrativa ed i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Lucca, stante l'elevato numero dei destinatari.

Nella comunicazione di avvio del procedimento saranno pubblicati:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) l'elenco delle imprese e dei soggetti oggetto della revisione dinamica dei requisiti;
- c) il modello di revisione;
- d) il termine entro il quale i soggetti di cui al punto b) dovranno inviare all'ufficio competente della Camera di Commercio il modello di cui al punto c) ed i relativi allegati;
- e) l'ufficio responsabile del procedimento in cui prendere visione degli atti.

Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di cui sopra l'avvio del procedimento sarà considerato notificato.

Ad ogni buon fine, allo scopo di garantire la maggiore pubblicità possibile della procedura massiva verso i diretti interessati, la Camera di Commercio provvederà altresì ad inviare un avviso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata pubblicizzata nel Registro delle Imprese, con contestuale invio del modello di revisione allegato al presente regolamento. Nel caso l'impresa non abbia iscritto alcun indirizzo di posta elettronica o lo stesso non risulti idoneo al ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, l'ufficio provvederà ad inviare la comunicazione alla sede dell'impresa mediante raccomandata AR.

Art. 4 (OGGETTO E COSTI DELLA REVISIONE)

Nel modello per la verifica dei requisiti sarà richiesto di:

- autocertificare, a cura del titolare/legale rappresentante e di tutti i soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa a qualsiasi titolo, i requisiti di onorabilità nonché l'assenza delle incompatibilità specificate dalla legge 204/85 in materia di agenti e rappresentanti di commercio;
- effettuare il pagamento dei diritti di segreteria per euro 18,00 (nel caso di imprese individuali), ovvero euro 30 (nel caso di società). La pratica è esente da imposta di bollo.

Art. 5 (MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE)

Tutta la documentazione indicata all'art.4 dovrà essere presentata mediante l'invio di una pratica telematica al Registro delle Imprese entro e non oltre il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 6 (MANCATO ADEMPIMENTO NEI TERMINI RICHIESTI)

Nel caso in cui l'impresa nei termini assegnati non provveda all'invio della documentazione richiesta, la stessa sarà oggetto di provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività da parte del Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 8 del D.M. Del 26/10/2011. Tale

provvedimento sarà oggetto di pubblicità nel Registro Imprese/REA a seguito di notifica dello stesso all'interessato secondo le modalità previste all'art.3 del presente regolamento.

Art. 7
(SOPRAVVENUTA MANCANZA DEI REQUISITI)

Nel caso in cui, dall'istruttoria della pratica o dall'esito dei controlli anche a campione circa la veridicità delle autocertificazioni, emerga la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dalla normativa per lo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio, l'impresa sarà oggetto di provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività da parte del Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 8 del D.M. Del 26/10/2011. Tale provvedimento sarà oggetto di pubblicità nel Registro Imprese/REA a seguito di notifica dello stesso all'interessato secondo le modalità previste all'art.3 del presente regolamento.

Art. 8
(PUBBLICITA' DELLA REVISIONE)

Il completamento della procedura di revisione dei requisiti con esito positivo sarà oggetto di pubblicità nelle informazioni storiche del Registro delle Imprese. L'esito positivo della procedura di revisione non sarà invece oggetto di apposita notifica all'impresa interessata.

Art.9
(TERMINE DELLA PROCEDURA MASSIVA)

Il termine del procedimento massivo di revisione dinamica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio è di 24 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell'avvio di cui all'art.3 del presente regolamento.

Art. 10
(PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA)

La Camera di Commercio si riserva di agire in autotutela al fine di rimuovere gli effetti dei provvedimenti di inibizione alla continuazione dell'attività di cui all'art.6 del presente regolamento in caso di presentazione tardiva della pratica di revisione da parte dell'interessato e di effettivo riscontro da parte dell'ufficio competente circa la permanenza, per le imprese interessate, di tutti i requisiti per lo svolgimento dell'attività.

Art. 11
(DISPOSIZIONI FINALI)

Sono fatti salvi il rispetto e l'automatico adeguamento del presente Regolamento, a cura del competente Dirigente dell'Area Anagrafico certificativa e di Regolazione del mercato, a disposizioni di legge ovvero specifiche circolari del competente Ministero dello Sviluppo Economico aventi ad oggetto la materia ivi disciplinata.